



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00788/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 78/2017, presentato, in data 27 luglio 2017, dal sig. Fabrizio Maglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017, con la quale quest'ultima, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, nel ritenere il ricorrente responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, ha confermato, nei confronti del medesimo, la sanzione della inibizione pari a mesi tre, già disposta con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport;

- al R.G. ricorsi n. 79/2017, presentato, in data 31 luglio 2017, dal sig. Luigi Condò contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - (C.U. n. 003/CFA del 3 luglio 2017), con la quale quest'ultima, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, ha inteso confermare, nei confronti del ricorrente, le sanzioni della inibizione pari ad anni tre e dell'ammenda pari ad € 50.000,00, già disposte con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia;

- al R.G. ricorsi n. 81/2017, presentato, in data 2 agosto 2017, dal sig. Domenico Giampà avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di cui al C.U. n. 003/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della squalifica pari a mesi sei, oltre alla sanzione dell'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.

Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

LA RELATRICE  
F.to Patrizia Ferrari

Depositato in Roma in data 25 settembre 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face